

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 30/2014**  
**del 14 febbraio 2014**  
**che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,  
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2013/135/UE della Commissione, del 15 marzo 2013, che modifica le decisioni 2007/506/CE e 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione a taluni prodotti del marchio comunitario di qualità ecologica dell'Unione europea <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai punti 2y (decisione 2007/506/CE della Commissione) e 2zc (decisione 2007/742/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 D 0135**: Decisione 2013/135/UE della Commissione, del 15 marzo 2013 (GU L 75 del 19.3.2013, pag. 34).»

*Articolo 2*

I testi della decisione 2013/135/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Gianluca GRIPPA

---

<sup>(1)</sup> GUL 75 del 19.3.2013, pag. 34.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.